



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 15 febbraio 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota, prot. n. 285 del 20 gennaio 2017, con la quale il sindaco del comune di Dossena (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Dossena (BG), mediante nota n. 285 del 20 gennaio 2017, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l'invarianza della spesa per le attività

relative allo *status* di amministratore locale prevista dall'art. 1, comma 136, della legge 56/2014, come novellato dall'art. 19, comma 1, lett. d) del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014.

In particolare, il sindaco, alla luce degli orientamenti interpretativi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, chiede se l'indennità di funzione di vicesindaco e assessore, oltre che del sindaco, debba essere determinata sulla base della misura prevista dalla tabella A del D.M. 119/200, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

Infine, il sindaco chiede se le indennità di funzione così determinate *“possano essere riconosciute anche per il periodo pregresso, dalla data di assunzione dell'incarico, ovvero solo per il periodo successivo alla determinazione delle stesse”*.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva.

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che il quesito proposto attiene l'esatta interpretazione di una norma relativa alle modalità di individuazione del limite di spesa per gli oneri connessi alle attività degli amministratori locali dei comuni. Trattasi, infatti, di richiesta rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, avente carattere generale e non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato.

MERITO

Il quesito posto dal comune istante verte sulla corretta interpretazione del disposto dell'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La norma dispone che *“i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”*.

Con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, citata nel quesito del comune di Dossena, la Sezione delle Autonomie si è espressa sulla esatta nozione di *“invarianza della relativa spesa”* enunciando i seguenti principi di diritto:

1. *con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;*

2. *il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;*

3. *non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;*

4. *non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.*

Da tali principi di diritto la Sezione non intende discostarsi. Pertanto alla luce della richiamata deliberazione, l'ente dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della *“spesa storica”* in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo *status* di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'ente potrà determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti, *che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM*

119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell'incarico.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria

il 15/02/2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)